



# COMUNE DI PRIVERNO

copia

*Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile*

Provincia di Latina

## DIPARTIMENTO 3-TECNICO

### SERVIZIO 3.2

n. 114 del 20.06.2014	OGGETTO:	SERVIZIO PATRIMONIO: RILASCIO CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIZZA GIOVANNI XXIII (BASOLATO) DAL 01/06/2014 AL 30/09/2014 PER INTRATTENIMENTO CLIENTI ALL'APERTO. SIG. PALLUZZI ARMANDO IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA PALLUZZI & MARTINA SRL.
--------------------------	----------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di giugno nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

**Visto** il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25.03.2013 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 Servizio 2;

**Vista** la trasmissione della nota prodotta in data 06.06.2014 dalla Tre Esse Italia srl, società incaricata per la gestione e riscossione del canone di occupazione di suolo pubblico acquisita al protocollo dell'Ente al n., 8349 del 12.06.2014 relativa alla richiesta prodotta in data 21.03.2014 dal sig. Palluzzi Armando, in qualità di titolare della Palluzzi Martini srl, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, in p/zza Giovanni XXIII°, (basolato, come da planimetria allegata), dal 01/06/2014 al 30/09/2014 per una superficie complessiva di mq 20,00 (ml. 4,00 x ml.5,00) per scopo: intrattenimento clienti all'aperto.

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 12/07/02, avente per oggetto: "Regolamento COSAP – modifica – istituzione canone assegnazione spazi per intrattenimento periodo estivo";

**Vista** la Delib. G.C.n.184/2003 con cui veniva approvata l'estensione del beneficio del canone agevolato per l'occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi per il periodo primaverile-estivo, a partire dal 1° maggio di ogni anno, con decorrenza immediata;

**Vista** la delib.C.C.n.17 del 31/03/2004, con cui veniva ulteriormente esteso il beneficio del canone agevolato nei confronti degli esercenti pubblici esercizi per l'occupazione di suolo pubblico predetta, a partire dal 1° aprile 2004 e per gli anni successivi;

**Vista** la Delib.C.C.n.47/2004 con cui venivano apportate modifiche ed integrazioni all'art. 4 del Regolamento Cosap, riguardanti in particolare il prolungamento del periodo di occupazione (fino ad un anno) e le modalità di occupazione con le strutture mobili;

**Ritenuto** dover procedere in merito, giuste direttive delle deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale sopra richiamate;

**Considerato** che l'occupazione di suolo pubblico, verrà effettuata con posa di tavoli e sedie mobili, e tappezzeria di copertura bianco/ beige e con pannelli delimitanti, vasi e piante ornamentali, per una superficie massima di mq. 20, per scopo: intrattenimento clienti all'aperto, come desunto dalla relazione

**Esaminati** i conteggi e le tariffe in relazione ai periodi interessati, il canone per l'occupazione di detto spazio, viene stabilito in € 445.00 (comprensivo di TARSU periodo 01/06/2014-30/09/2014);

**Visto** il vigente Codice della strada;

**Visto** l'art 63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

**Visto** il N.O. rilasciato dal locale Comando di Polizia Municipale in data 26/05/2014 prot.n. 7486, "a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art.20 del D.Lgs.n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare che venga lasciata una larghezza idonea per il regolare transito dei pedoni, così come graficizzata nello schema planimetrico allegato alla domanda pervenuta";

Vista la dilazione di pagamento prodotta dal sig. Armando Palluzzi in n. 4 rate mensili con le seguenti scadenze delle successive rate:

09.06.2014

01.07.2014

01.08.2014

01.09.2014

Visto il versamento di € 111,00, effettuato presso l'Ufficio Tre Esse srl, sede di Priverno in data 09.06.2014, quale 1<sup>a</sup> rata del canone di occupazione relativo al periodo 01/06/2014 al 30.09.2014;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 01.03.2011 con la quale venivano stabilite le tariffe Cosap per l'anno 2011;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità

#### DETERMINA

1) Quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di concedere al sig. Armando Palluzzi, in qualità di titolare della Palluzzi & Martina srl, esercente il pubblico esercizio ubicato in p.zza Giovanni XXIII-Priverno, p.IVA 02602510592, di occupare in modo temporaneo il suolo pubblico (cat.I), in p.zza Giovanni XXIII, (spazio basolato, come da planimetria allegata alla richiesta) dal 01/06/2014 al 30.06.2014 con tavoli e sedie per una superficie di mq. 20 (ml. 4,00 x ml. 5,00) per intrattenimento clienti all'aperto, fatte salvo manifestazioni e/o processioni organizzate, lasciando comunque, libero il passaggio per i pedoni e degli autoveicoli nella pubblica via *"a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art.20 del D.Lgs.n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare che venga lasciata una larghezza idonea per il regolare transito dei pedoni, così come graficizzata nello schema planimetrico allegato alla domanda pervenuta"* sul lato portici comunali venga lasciata libera una larghezza idonea per il passaggio dei pedoni e delle persone con capacità motorie ridotte e comunque salvaguardare la pulizia del suolo utilizzato e garantendo tutti i diritti di terzi;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- utilizzare gli arredi conformi a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente Cosap;
- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990 e premunirsi di nulla osta da parte dell'ufficio tecnico comunale per la parte riguardante l'allaccio all'energia elettrica comunale ed osservare tutte le disposizioni stabilite dal servizio tecnico, esentando l'Ente da qualsiasi danno a cose e persone dovesse verificarsi;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- premunirsi di tutte le autorizzazioni riguardanti l'eventuale installazione di palco, pedane, ed altri beni mobili compresa l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali, se necessaria;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal vigente Regolamento Comunale Cosap.
- non ottempera al versamento del canone di occupazione di suolo pubblico entro dieci giorni dalle scadenze delle rate previste nella dilazione di pagamento;

---

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **24 GIU 2014**;

Non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Claudia Romagna a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, li 17.06.2014

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2**  
f.to arch. Claudia Romagna

**La copia conforme all'originale**  
**Priverno, li 20.06.2014**  
**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2**  
**Arch. Claudia Romagna**